LAMA DEI PELIGNI

IMU RAVVEDIMENTO

Il ravvedimento operoso IMU può essere effettuato:

- Entro quattordici giorni dalla scadenza, sommando la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
- Dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza, applicando la sanzione del 3% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
- Entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione, applicando la sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.

Gli interessi moratori sull'imposta vanno calcolati al tasso legale del 2,5% dal 1° gennaio 2012, con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.

Tutti i versamenti relativi al ravvedimento operoso **IMU 2013** vanno effettuati con modello F24 nel riquadro dell'IMU, indicando: l'importo totale versato, il codice tributo, le generalità ed il codice fiscale del contribuente, il codice comune dove si trova l'immobile (per LAMA DEI PELIGNI = E424), barrando la casella "Ravvedimento" e non deve essere indicato né il codice delle sanzioni né quello degli interessi, ma soltanto i codici tributo dell'imposta ordinaria, cioè 3912 (quota Comune) per l'abitazione principale, 3914 (quota Comune) per i terreni, 3916 (quota Comune) per le aree fabbricabili, 3918 (quota Comune) per gli altri fabbricati compresi gli immobili con contratto di affitto agevolato, 3930 (quota Comune) e 3925 (quota Stato) per i fabbricati di categoria catastale D compresi i fabbricati rurali strumentali di categoria D/10, secondo la causale di versamento

Si ricorda che, ai sensi della circolare n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2013, sotto riportata, per l'anno 2013, il ravvedimento relativo all'omesso o parziale pagamento potrà essere effettuato sino al 30 giugno 2014.

Mentre, l'imposta relativa all'anno 2012 non è più ravvedibile.

Solo nel caso in cui sussista l'obbligo di presentazione della denuncia IMU 2012 e non sia stata fatta nè la dichiarazione nè il versamento, tali omissioni possono essere sanate entro il 30 settembre 2013.

Si precisa che la sola omissione della dichiarazione relativa all'anno 2012 è sanabile versando la somma pari ad € 5,00.